

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2477-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato n. 2477)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2004

(V. Stampato Camera n. 4913)

modificato dalla Camera dei deputati il 27 gennaio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS) è un accordo fra Stati interessati alla protezione dei chiroteri (pipistrelli) ed alla salvaguardia dei loro *habitat* e delle relative rotte migratorie.

L'Accordo discende dall'applicazione dell'articolo IV, paragrafo 3, della Convenzione sulla conservazione della specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (CMS), cui l'Italia ha aderito con legge 25 gennaio 1983, n. 42. Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell'area di distribuzione delle specie migratrici incluse nell'allegato II si impegnino a concludere Accordi ogniqualvolta questi siano utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli. Le condizioni delle popolazioni di chiroteri in Europa negli ultimi anni risultano particolarmente sfavorevoli.

I chiroteri (pipistrelli) sono il gruppo di mammiferi presenti in Europa con il maggior numero di specie. In Italia, grazie a condizioni climatiche favorevoli, sono presenti la quasi totalità delle specie europee. Negli ultimi anni si è verificata una diminuzione generalizzata delle popolazioni di pipistrelli in tutta Europa, determinata dalle alterazioni ambientali ed in particolare dall'utilizzo di pesticidi, dalla distruzione e dal disturbo dei siti di svernamento, riproduttivi e dormitori (questi possono trovarsi, a seconda delle specie e delle tipologie climatiche ed ambientali, all'interno di cavità naturali o artificiali, di alberi cavi, fessure nella roccia e negli edifici). Negli ultimi anni le ricerche basate sulla marcatura e ricattura di questi animali hanno evidenziato come queste specie possano compiere spostamenti migratori

piuttosto ampi anche nel raggio delle migliaia di chilometri.

In quest'ottica è quindi molto importante che quanti più Paesi possibile aderiscano all'Accordo EUROBATS della CMS poiché solo un'azione comune può rendere efficaci iniziative adottate dai singoli Stati. La situazione attuale di scarsa conoscenza della problematica, unita alla preoccupante diminuzione generalizzata delle popolazioni di pipistrelli, ha favorito l'avvio di uno studio accurato sui chiroteri, da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) su incarico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la conservazione della natura, per la redazione di un Piano d'azione nazionale che permetta di individuare gli indirizzi e le priorità nella gestione di tale patrimonio faunistico, facilitandone la pianificazione e la programmazione.

I vari adempimenti amministrativi saranno a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quale autorità competente dello Stato italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo EUROBATS.

In riferimento all'articolo V, paragrafo 1, dell'Accordo EUROBATS, gli Stati facenti parte dell'Accordo dovranno riunirsi periodicamente per il *meeting* delle Parti ed in seno a queste riunioni dovranno adottare regole per le procedure interne ai loro incontri e regole finanziarie includendo una presentazione sul *budget* per i successivi periodi finanziari. Le Parti, qualora lo ritengano opportuno, potranno istituire gruppi scientifici e altri gruppi di lavoro come previsto dall'articolo V, paragrafo 2, dell'Accordo EUROBATS.

In riferimento all'articolo VI ogni Stato dovrà presentare un rapporto aggiornato sui propri adempimenti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica perviene ora all'attenzione dell'Assemblea con alcune modifiche relative alla copertura finanziaria ed all'articolo 1 inserite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Si tratta in sostanza di modifiche

volte ad adeguare la copertura finanziaria con autorizzazione di spesa a decorrere dal 2004.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

16 marzo 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente per il triennio 2005-2007.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000, e **sua esecuzione.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, **per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal **2004**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico

